

## **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO DI COMPENSAZIONE TERRITORIALE DELL' "UNIONE RENO GALLIERA"**

### **PREMESSE**

1. Tra la Provincia di Bologna ed i Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale è stato sottoscritto in data 15 novembre 2007, un Accordo Territoriale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000, per gli ambiti produttivi sovracomunali dell'Unione Reno Galliera;
2. all'art.9 l'Accordo richiamato prevede, in applicazione del principio della perequazione territoriale, la costituzione di un fondo di compensazione, a cui partecipano i Comuni dell'Unione, in cui fare confluire le risorse generate dalle *zone produttive, commerciali e terziarie localizzate negli ambiti di nuova previsione previsti nei tre ambiti di sviluppo e nei tre ambiti consolidati, introdotte nei PSC. Sono escluse dalla perequazione territoriale tutti i residui dei PRG Vigenti, dovunque localizzati, che hanno già nelle norme vigenti forme di perequazione (opere a loro carico).*
3. Lo stesso accordo stabilisce inoltre all'art. 4: *Tutti i nuovi insediamenti per logistica, insediati dopo la sottoscrizione del presente Accordo, partecipano alla perequazione territoriale ovunque localizzati, tranne che l'Interporto per il quale la perequazione riguarderà solo l'ICI nella percentuale che sarà definita nello specifico Accordo territoriale.*
4. con Atto Rep n° 26055/10744 in data 09.06.2008 a rogito Notaio Umberto Tosi è stata costituita l'Unione dei Comuni "Reno Galliera" tra i comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale".
5. L'Unione gestisce per conto dei Comuni le funzioni urbanistiche e di elaborazione di strumenti urbanistici in ambito sovracomunale, secondo quando previsto nella convenzione prot. n. 14057/2008.
6. Tra le funzioni conferite all'Unione vi è la gestione del fondo di perequazione, ai sensi art. 2 comma 1.2 lettera j della suddetta convenzione.

Tutto ciò premesso il Fondo Compensativo Territoriale viene costituito e gestito nel rispetto del seguente Regolamento.

## **Art. 1 Costituzione del fondo**

1. Il fondo di perequazione viene costituito a partire dall'1 ottobre 2009
2. Ai sensi di quanto contenuto nell'art. 2 della Convenzione per la "gestione unificata di funzioni urbanistiche e di elaborazione di strumenti urbanistici in ambito sovracomunale" recepita dal Consiglio dell'Unione in data 15.12.2008 con atto n. 27, la gestione finanziaria, contabile del fondo e degli atti di programmazione successivi, è affidata all'Unione.
3. L'Unione, salvo quanto disposto dall'art. 9 successivo, gestisce le risorse e gli impieghi, sulla base degli indirizzi e delle decisioni assunte dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del presente atto, dell'ordinamento contabile e del proprio statuto e dei regolamenti.

## **Art. 2 Aree interessate dal fondo e Risorse (ENTRATE)**

1. Aree interessate dal fondo (cfr. allegato1)

Ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo Territoriale richiamato, sono soggette a perequazione territoriale tutte le zone produttive, commerciali<sup>1</sup>, terziarie e logistiche, di nuova previsione introdotte nei PSC, comprese le aree residue dei PRG confermate dai nuovi strumenti e non attuate alla data del 15/11/2007<sup>2</sup>, localizzate nei tre ambiti sovracomunali di sviluppo<sup>3</sup> e nei tre consolidati<sup>4</sup>. Sono escluse dalla perequazione territoriale i soli residui dei PRG ex vigenti, che hanno già forme di perequazione a loro carico (opere infrastrutturali).

Limitatamente all'Interporto la perequazione riguarderà solo l'ICI, nella percentuale stabilita dal presente regolamento (punto A2), salvo diverse valutazioni concordate nello specifico Accordo territoriale.

2. Sono attribuite al fondo le seguenti risorse:

A1) quota pari al 70% del contributo di costruzione di cui all'art.27 LR 31/02<sup>5</sup>, derivante dal rilascio di titoli abilitativi, a partire dal 15 novembre 2007<sup>6</sup>, per i nuovi insediamenti produttivi secondari, terziari<sup>7</sup>, commerciali e logistici che verranno

---

<sup>1</sup> Le tipologie di attività commerciali, a cui riferire l'impegno alla perequazione condiviso con l'AT per le aree produttive, sono quelle escluse dalla perequazione del POIC, ovvero le medio-grandi strutture non alimentari (800-1500 Sv, 1500-2500 Sv), le medio piccole strutture alimentari e non alimentari (150-800 Sv, 250-1500 Sv) e le piccole strutture alimentari e non alimentari (<150 Sv, <250 Sv) ;

<sup>2</sup> data di sottoscrizione dell'AT

<sup>3</sup> Funo-Stiatico, Pieve di Cento-Castello d'Argile, Altedo-Bentivoglio

<sup>4</sup> Castel Maggiore, San Pietro in Casale, Galliera

<sup>5</sup> fanno parte del contributo di costruzione: gli *oneri di urbanizzazione secondaria*; il *costo di costruzione*; il contributo per la gestione rifiuti e sistemazione dei luoghi, di cui all'art. 32 della L.R. 31/2002 (*contributi D ed S*);

<sup>6</sup> data di sottoscrizione dell'accordo territoriale per gli ambiti produttivi sovracomunali dell'Unione Reno Galliera

<sup>7</sup> categorie catastali D e C ovvero nuove categorie catastali gruppi T e Z

realizzati nelle aree di nuova previsione, come descritte al precedente punto 1 (con esclusione della quota di U2 per enti religiosi stabilita per legge);

A1 bis) quota pari all'80% del contributo di costruzione limitatamente alle aree ricadenti nel comune di Bentivoglio e localizzate presso l'ambito sovracomunale di Altedo, salvo diverse valutazioni concordate nello specifico Accordo di programma<sup>8</sup> ;

A2) quota pari al 30% dell' ICI sulle aree descritte al precedente punto 1, e programmate nel POC; nonché il 30 % dell'ICI sui fabbricati produttivi, secondari, terziari, commerciali e logistici, ivi realizzati;

A2 bis) quota pari all'80% dell'ICI limitatamente alle aree ed ai fabbricati ivi realizzati, ricadenti nel comune di Bentivoglio e localizzate presso l'ambito sovracomunale di Altedo, salvo diverse valutazioni concordate nello specifico Accordo di programma;

B1) il 100% dei contributi di sostenibilità (ex Art. 6 co. 2, LR 20/2000), previsti nell'atto convenzionale urbanistico o nel rilascio del permesso di costruire, per i nuovi insediamenti che verranno realizzati nelle aree sovracomunali come descritte al precedente punto 1.

I valori di riferimento per l'applicazione del contributo di sostenibilità<sup>9</sup> andranno definiti in sede di convenzionamento attuativo e saranno parametrati in relazione al diverso fattore di posizione dei territori Comunali dell'Unione, assumendo il territorio di Galliera per il valore minore e quello di Castel Maggiore per il valore maggiore:

- per le funzioni produttive e logistiche 25-40 euro/mq di Sc
- per le funzioni terziarie, direzionali e commerciali 80-140 euro/mq di Sc / Sv

B2) entrate per risorse integrative da parte della Provincia di Bologna, da altri enti, da altri soggetti pubblici e privati, o da Bandi Europei;

B3) altre entrate degli enti aderenti attribuite al fondo sulla base di decisioni assunte dalla Giunta dell'Unione;

3. Fino alla omogeneizzazione fra i Comuni aderenti dei contributi di costruzione (punto A1) e delle aliquote ICI, affluisce al fondo un importo pari a quello in vigore e applicato dai Comuni aderenti;

4. In luogo delle risorse di cui ai precedenti punti B1, B2 e B3, la Giunta dell'Unione potrà

---

<sup>8</sup> previsto all'art. 3 dell'AT

<sup>9</sup> (cfr. Osservatorio Mercato Immobiliare Agenzia del Territorio)

valutare l'opportunità di rendicontare nel fondo opere, infrastrutture e servizi, afferenti al piano triennale e/o all'elenco annuale dei lavori pubblici (cfr. art. 4), realizzate direttamente a carico degli operatori privati delle aree produttive, in quanto valutate necessarie per la diretta sostenibilità degli insediamenti stessi.

### **Art. 3 Impiego delle risorse (USCITE)**

1. L'utilizzo delle risorse del fondo è destinato a finanziare opere, infrastrutture e servizi:
  - I. di interesse dei singoli Comuni aderenti al fondo, suddivisi in quota fissa per ciascun comune per il 30% e in proporzione agli abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al conferimento per il 70%;
  - II. per l'ambito di origine, con particolare attenzione alla qualificazione delle parti di insediamento produttivo esistenti, recuperando le criticità presenti, le dotazioni territoriali necessarie, con l'obiettivo di raggiungere lo status di area ecologicamente attrezzata;
  - III. per la realizzazione di opere di carattere infrastrutturale di interesse dell'Unione.
2. La ripartizione delle risorse del fondo rispetto alle tre voci di impiego descritte è stabilita come segue:

TIPO ENTRATA	QUOTA DI RIPARTIZIONE	IMPIEGO RISORSE
A1), A1 bis), A2), A2 bis)	1/3 (33%)	I.) Ai singoli comuni, per infrastrutture ed opere edilizie di interesse dei Comuni medesimi, (cfr. art. 3 c. 1. I.)
	1/3 (33%)	II.) per l'ambito di origine, con particolare attenzione alla qualificazione delle parti di insediamento produttivo esistenti, recuperando le criticità presenti, le dotazioni territoriali necessarie, con l'obiettivo di raggiungere lo status di area ecologicamente attrezzata
	1/3 (33%)	III.) per opere di carattere infrastrutturale di interesse dell'Unione
B1) , B2), B3)	100%	

3. L'impiego delle risorse A1, A1bis, A2, A2bis e B1 sarà deciso dalla Giunta dell'Unione con atti di programmazione e di previsione nel rispetto dei criteri sopradescritti, dell'equilibrio finanziario e dell'ordinamento contabile degli enti locali.
4. L'impiego delle risorse elencate con le lettere B2 e B3 sarà valutato dalla Giunta dell'Unione congiuntamente agli Enti coinvolti dai finanziamenti.
5. Al termine di ogni esercizio, entro il 28 febbraio di ogni anno, l'Ufficio di Pianificazione

Urbanistica dell'Unione redige il rendiconto di gestione del fondo, espresso in termini finanziari, economici e patrimoniali e lo trasmette al servizio finanziario che lo mette in approvazione contestualmente al rendiconto di gestione dell'Unione. Il servizio finanziario si impegna a inviare alla Provincia i dati relativi alla rendicontazione, al fine di effettuare il monitoraggio del Fondo.

6. L'ufficio di P di Pianificazione Urbanistica dell'Unione predispone annualmente anche il rendiconto sull'utilizzo del dimensionamento condiviso nell'Accordo territoriale per l'intera Unione (cfr. art. 3 dell'AT) e trasmette i dati alla Provincia.

#### **Art. 4 Atti di programmazione**

1. Entro il 15 settembre il Consiglio dell'Unione approva un elenco di opere da realizzare e le relative priorità, in coerenza con quanto previsto nell'Accordo Territoriale; esse saranno finanziate con le risorse del precedente art. 2 e nei modi dell'art. 3 sulla base di una proposta deliberata dalla Giunta dell'Unione.

Successivamente e nel momento in cui sono disponibili le risorse finanziarie, l'Ufficio di Pianificazione Urbanistica dell'Unione comunica ai singoli Comuni interessati le opere da inserire nel proprio programma triennale ed elenco annuale, da approvare in via definitiva unitamente al bilancio di previsione di cui costituiscono parte integrante.

#### **Art. 5 Atti di previsione**

1. L'Ufficio di Pianificazione Urbanistica dell'Unione provvede ad effettuare una previsione del fondo per l'esercizio finanziario successivo accompagnandola con un'apposita relazione. La Giunta dell'Unione provvede ad approvare il bilancio del fondo unitamente all'approvazione degli schemi di bilancio e relazione previsionale e programmatica.
2. Le entrate che affluiscono al fondo hanno destinazione vincolata agli impieghi previsti all'art. 3.

#### **Art. 6 Rilevazione contabile degli enti aderenti e comunicazioni**

1. Gli enti aderenti al fondo valutano le risorse da trasferire al servizio finanziario dell'Unione rilevandole e classificandole nei vari titoli di entrata e di spesa, secondo le percentuali definite all'art. 2.
2. L'accertamento dell'entrata da parte dei Comuni costituisce impegno di spesa per la parte da trasferire all'Unione.

3. Le risorse accertate devono essere corrisposte all'Unione in due rate, la prima entro il mese di settembre del corrente esercizio e la seconda entro il mese di gennaio dell'anno seguente, con relativo dettaglio delle voci ai fini dell'individuazione delle risorse di tipo A e di tipo B indicate nella tabella dell'art. 2 precedente.

### **Art. 7 Rilevazioni contabili e comunicazioni dell'Unione**

1. Il servizio finanziario dell'Unione rileva in apposite risorse le entrate da destinare al fondo di compensazione.
2. Tutte le entrate da destinare al fondo, finanziano le spese d'investimento all'atto dell'accertamento delle stesse. Le spese vengono impegnate nel seguente modo:
  - a) per la parte di 1/3 delle risorse A1, A1bis, A2, A2bis destinata ai trasferimenti a tutti i comuni dell'Unione secondo criteri condivisi, in osservanza a quanto preventivamente predisposto dalla Giunta dell'Unione (cfr. art.3 c.2);
  - b) per la parte di 1/3 delle risorse A1, A1bis, A2, A2bis destinata all'ambito produttivo di origine, con particolare attenzione alla qualificazione delle parti di insediamento produttivo esistenti (cfr. art.3 c.2);
  - c) per la parte di 1/3 delle risorse A1, A1bis, A2, A2bis e per il 100% delle risorse B1, B2, B3, per la realizzazione della rete stradale territoriale di interesse dell'Unione, come proposta dal Piano della Mobilità Provinciale.
3. - La quota di cui al punto a) viene versata ai Comuni entro il primo semestre dell'anno successivo;  
- La quota di cui al punto b) viene versata entro il primo semestre dell'anno successivo a tutti i Comuni interessati da ambiti di nuova previsione e consolidati;  
- La quota di cui al punto c) viene versata al Comune che deve realizzare l'opera individuata dalla Giunta/Consiglio dell'Unione, come previsto all'art. 4.

### **Art. 8 Progettazione, aggiudicazione ed esecuzione dei lavori**

1. I Comuni che recepiscono nei propri elenchi annuali e piani triennali le opere definite dal Consiglio dell'Unione, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, si impegnano a svolgere tutta l'attività di realizzazione dell'opera stessa, inclusa la progettazione, direzione e collaudo dei lavori. I costi relativi alla progettazione, direzione e collaudo, nonché i costi per l'attuazione del programma delle opere, saranno da computare a carico del fondo. I Comuni si impegnano inoltre, ad inviare entro il 31 gennaio la rendicontazione dei lavori all'Ufficio di Pianificazione Urbanistica, che successivamente redige il rendiconto di gestione del fondo.

**Art.9 Patrimonio**

1. Al fine di rispettare la natura e le finalità dell'accordo, i beni e le attrezzature collettive (con esclusione delle infrastrutture stradali la cui proprietà sarà in carico all'Ente gestore) costruiti ed acquisiti con risorse del fondo sono attribuiti al patrimonio del Comune in cui sarà localizzata l'opera.

**Art. 10 Controversie**

1. Qualsiasi controversia in materia di applicazione del presente regolamento è rimessa alle decisioni del Collegio di Vigilanza di cui all'Art. 11 dell'Accordo Territoriale.

**Art. 11 Rinvio**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si applicano le norme di contabilità, lavori e contratti degli enti locali e lo statuto ed i regolamenti dell'Unione.

**Art. 12 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione entra in vigore con l'esercizio 2009-2011 e dovrà essere applicato fino a diversa unanime decisione della stessa Unione.

**Art. 13 Norma transitoria**

1. Le risorse finanziarie derivate dagli interventi in via di realizzazione nell'ambito produttivo: Z. I. Pieve di Cento – Castello d'Argile, area interessata dal fondo, già accantonati dal comune di Castello d'Argile, secondo quanto previsto dall'art. 9 dell'accordo territoriale, possono essere utilizzati dal Comune, nelle more di costituzione del presente fondo, a finanziamento della opera pubblica di realizzazione della rotatoria all'incrocio della SP Centese con la SP Padullese, in quanto opera di interesse sovracomunale rientrante tra quelle previste dall'accordo stesso.
2. Ogni altra risorsa derivante dal suddetto intervento successivamente alla costituzione del fondo dovrà essere utilizzata secondo le modalità previste dal presente regolamento.

**ALLEGATI**

All.1- Indicazione delle aree che generano risorse

All.2- Elenco di riferimento delle opere comprese all'interno dell'Accordo Territoriale

## **All.1- Elenco degli ambiti che generano risorse per il fondo di perequazione dell'Unione dei comuni di Reno Galliera**

Ai sensi dell'art. 9 dell'AT sono soggette a perequazione territoriale tutte le zone produttive, commerciali<sup>10</sup>, terziarie e logistiche, di nuova previsione introdotte nei PSC, comprese le aree residue dei PRG confermate dai nuovi strumenti e non attuate alla data del 15/11/2007<sup>11</sup>, e localizzate nei tre ambiti sovracomunali di sviluppo e nei tre consolidati dell'Unione.

Sono escluse dalla perequazione territoriale i soli residui dei PRG ex vigenti, che hanno già forme di perequazione a loro carico (opere infrastrutturali).

A seguito dell'approvazione di ciascun PSC sarà possibile allegare una cartografia di supporto al presente regolamento.

Il dimensionamento condiviso in sede di AT per l'intera Unione è pari a 240 Ha, comprensivo delle quote residue dei PRG vigenti (82,8 Ha).

Oltre i residui dei PRG, le nuove quote sono così ripartite e descritte (cfr. art.3 AT):

- *Ambito di Sviluppo Altedo /Bentivoglio (40 Ha ST): si svilupperà in continuità con le aree produttive esistenti assumendo come limite nord la SP.20, la direttrice autostradale Bologna Padova ad ovest, la via Bassa della Castellina a sud, lo Scolo Lorgana ad est.*
- *Ambito di Sviluppo Interporto Funo-Stiatico (52 Ha ST) comprendente due sottoambiti: il primo di 14 Ha, posto ad ovest della SP 4 Galliera, si estende sempre in direzione ovest per circa 150 m, allineandosi a nord alla zona G3 a sud alla zona D3 comp.E; il secondo sottoambito di 38 Ha, localizzato a est della SP 4 Galliera, avrà come limite a nord la zona D1 in fregio alla via Varsavia, a est la linea ferroviaria Bologna-Padova e a sud l'insediamento produttivo esistente.*
- *Ambito di Sviluppo Pieve di Cento/Castello D'Argile (26 Ha): sono previsti i seguenti sottoambiti:il primo di 4 Ha, localizzato sul comune di Pieve di Cento, tra la via contese(come prevista) e la via Mascarino; il secondo di 12 Ha, localizzato sul comune di Castello d'Argile, tra la via di Confine a nord, la variante prevista alla via Centese ad est, la zona produttiva esistente a sud e la SP Centese ad ovest*
- *Ambito consolidato di Castel Maggiore: i futuri ampliamenti/trasferimenti saranno collocati in dx idrografica del canale Navile, a partire dalla via G. Di Vittorio, in direzione sud, in fregio al comparto esistente D.2.; o in alternativa a nord della zona industriale esistente, con accesso da via Bonazzi.*
- *Ambito consolidato di San Pietro in Casale: i futuri ampliamenti/trasferimenti saranno collocati in località Fornace, tra il confine sud e ovest del comparto esistente D.6.3, all'interno della circonvallazione del centro abitato.*
- *Ambito consolidato di San Vincenzo di Galliera: i futuri ampliamenti/trasferimenti saranno collocati a sud dell'ambito produttivo esistente, entro i limiti della Via Provinciale e della linea ferroviaria.*

Inoltre le seguenti aree, potranno essere inserite nel PRG mediante procedure di SUAP, finalizzate a dare

---

<sup>10</sup> cfr nota 1;

<sup>11</sup> data di sottoscrizione dell'AT



risposta alle necessità di ampliamento/trasferimento di aziende già presenti sul territorio; le aree coinvolgibili dalle varianti dovranno ricadere all'interno degli areali di sviluppo condivisi dall'AT nel medesimo ambito produttivo, o comunque in continuità all'insediamento esistente o condiviso. Tali aree partecipano al fondo di perequazione dell'Unione, ad esclusione della voce *oneri aggiuntivi* (cfr. art.2 voce B1).

Le aree sono:

- nell'ambito di Pieve/Castello D'Argile:

- Gruppo Poppi S.p.a. Via Provinciale Nord n°42,
- Eurocart S.p.a. via Croce n.13.

Le procedure di modifica degli strumenti urbanistici vigenti per l'inserimento di tali aree dovranno essere concluse entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Territoriale per le aree produttive dell'Unione Reno Galliera (15/11/2007).

Sono escluse dalla perequazione territoriale tutti i residui dei PRG Vigenti, dovunque localizzati, che hanno già nelle norme vigenti forme di perequazione (opere a loro carico).

## All.2- Elenco di riferimento delle opere comprese all'interno dell'Accordo Territoriale

### **ELENCO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA VOCE DI IMPIEGO II)**

**vedi tabella art. 3** del presente regolamento

*Parti stralciate dall'Accordo Territoriale:* interventi sul sistema del verde e sulla rete ecologica locale

#### Per l'ambito di Altedo /Bentivoglio

- progetto di inserimento paesaggistico dell'ambito con fasce arboree o arbustive lungo tutti i perimetri dello stesso, in particolare lungo la SP 20 via Chiavicone (obiettivo APEA HP1) pag. 33 AT
- valorizzazione del canale Scolo Lorgana in termini ecologici, fruitivi e ricreativi (obiettivo APEA HP2) pag. 33 AT

#### Per l'ambito di Interporto Funo

Adeguamento delle dotazioni infrastrutturali:

- dotazione ecologico ambientale e varco infrastrutturale a ovest della SP 4 Galliera presso il comparto E (obiettivo APEA TM1 e HP1) pag. 29 AT
- riorganizzazione della viabilità interna con accessi alla SP 4 Galliera da individuare nel collegamento con via Viganò, con la strada Lepre, con la rotonda in fregio al Mercatone Uno (obiettivo APEA TM1) pag. 29 AT
- progetto di riqualificazione della vie Galliera, Marzabotto, dei Giudei con ridisegno delle sezioni stradali e aumento di impianti arborei ed arbustivi e individuazione di corridoi ecologici che raccordino tale ambito con l'Area di Riequilibrio Ecologico della cassa d'espansione del canale Riolo (obiettivo APEA HP2) pag. 30 AT
- progetto di riqualificazione del controviale parallelo alla Galliera, e delle vie Coventry, Lidice, Vinca, Oradour, Cuneo e Varsavia in funzione di corridoio ecologico attraverso il ridisegno delle sezioni stradali e l'aumento di impianti arborei ed arbustivi (obiettivo APEA HP2) pag. 30 AT

#### Per l'ambito di Castel Maggiore

- progetto di riqualificazione delle vie Saliceto, Serenari, Grandi e Bonazzi attraverso un ridisegno delle sezioni stradali e aumento degli impianti arborei ed arbustivi (obiettivo APEA HP1) pag. 35 AT
- progetto di riqualificazione della aera verde lungo il Navile e connessione con le altre aree verdi per creazione di un parco naturalistico lungo il corso d'acqua (obiettivo APEA HP2) pag. 35 AT
- progetto di inserimento paesaggistico dell'ambito con fasce arboreo-arbustive lungo tutto il perimetro dell'ambito in funzione naturalistica e di presentazione/pubblicizzazione delle aziende presenti nell'area (in particolare lungo l'autostrada A13) (obiettivo APEA HP3) pag. 35 AT

#### Per l'ambito di San Pietro in Casale

- progetto di riqualificazione delle vie Stangolini, Morandi, Gramsci, Don Minzioni, Bologna, Ferrara, Rubizzano attraverso un ridisegno delle sezioni stradali e aumento degli impianti arborei ed arbustivi (obiettivo APEA HP1) pag. 36 AT
- progetto di schermature verdi arboreo-arbustive con funzioni ecologiche lungo via Rubizzano e lungo la rampa del sovrappasso ferroviario e progetto di fascia verde lungo la via Galliera in funzione naturalistica e di presentazione/pubblicizzazione delle aziende presenti nell'area (obiettivo APEA HP2 HP3) pag. 36 AT
- progetto di valorizzazione naturalistica della vasca di laminazione lungo la via Galliera (obiettivo APEA HP3) pag. 36 AT
- potenziamento del depuratore capoluogo pag. 36 AT

#### Per l'ambito produttivo di San Vincenzo

- progetto di riqualificazione di via Bassi attraverso un ridisegno delle sezioni stradali e aumento degli impianti arborei ed arbustivi (obiettivo APEA HP1) pag. 37 AT
- progetto di inserimento paesaggistico dell'ambito con fasce arboreo-arbustive e miglioramento/rinfoltimento dell'area a verde già esistente lungo tutto il perimetro dell'ambito con le seguenti funzioni: naturalistica lungo lo scolo Riolo, di schermatura e mitigazione lungo la ferrovia e la S.P. Galliera (obiettivo APEA HP1) pag. 37 AT